

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO  
PER GLI IMBARCATI SU NATANTI DI  
COOPERATIVE DI PESCA**

**VERBALE DI ACCORDO**

In data 15 dicembre 2021

tra

**AGCI-AGRITAL  
CONFCOOPERATIVE-FEDAGRIPESCA  
LEGACOOP Agroalimentare**

e

**FAI-CISL  
FLAI-CGIL  
UILAPESCA**

è stato raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli imbarcati su natanti di cooperative di pesca, scaduto il 31 dicembre 2020.

Il presente accordo avrà scadenza il 31 dicembre 2024.

Esso riguarda la riformulazione degli articoli di seguito riportati, l'inserimento degli artt. 12 *bis* e 32 *bis*, la voce "Una tantum" e riproduce infine le nuove tabelle retributive a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Entro 60 (sessanta giorni) dalla firma del presente accordo le parti si ritroveranno per la sottoscrizione dell'intero contratto, rinnovato secondo le presenti intese, le cui parti saranno aggiornate e formalmente coordinate con i contenuti dell'intesa odierna.


Di seguito si riporta il contenuto dell'accordo per il rinnovo del CCNL citato.

\*\*\*\*\*

**Articolo 9**

*Dopo l'ultimo comma è inserito il seguente periodo:*

Nei cedolini paga mensile è indicato il numero di giorni di imbarco nei quali il lavoratore ha prestato la propria attività in orario notturno o in turni notturni, ai soli fini del riconoscimento di suddetta attività come lavoro usurante per le prestazioni previdenziali e assistenziali. Le imprese si impegnano nei termini e nei modi previsti dalla legislazione vigente a comunicare quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67. Tale obbligo sussiste sia nei confronti dei rapporti di lavoro in essere che per quelli cessati.



## Articolo 12

Dopo l'articolo 12 del CCNL 20 febbraio 2017 è aggiunto il seguente:

### Articolo 12 bis - Congedo matrimoniale

Al lavoratore imbarcato, membro di equipaggio, che contrae matrimonio o unione civile, è riconosciuto un permesso retribuito pari a 15 giorni di calendario da usufruire entro trenta giorni dalla data del matrimonio o unione civile.

## Articolo 15

Dopo il secondo comma è inserito il seguente:

Nei casi previsti dal precedente paragrafo sarà riconosciuta ai lavoratori, di cui alla lettera a) dell'articolo 5 del presente contratto, un'indennità giornaliera onnicomprensiva di € 18.

## Articolo 21

Il quarto comma è così sostituito:

La "parte" attribuita, determinata con i criteri previsti nei commi che seguono, deve essere corrisposta, con carattere di generalità dopo la fine del mese, adeguando se inferiore, in ogni caso la "parte" stessa almeno all'80% dell'importo previsto per qualifica e per definizione delle attività di pesca indicata nella tabella del MMG, a titolo di anticipazione sul ragguglio bimestrale.

## Articolo 29

Al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"nel rispetto della salubrità e delle prescrizioni medico sanitarie, nonché delle appartenenze etiche e religiose dei membri dell'equipaggio."

## Articolo 32


Dopo l'articolo 32, è aggiunto il seguente:

### Articolo 32 bis - Gestione delle festività

Entro il mese di gennaio di ogni anno le parti firmatarie il presente CCNL, mediante apposito accordo sindacale, definiranno il calendario opzionale delle deroghe alle festività nazionali da proporre al competente Ministero. Tali giornate dovranno essere recuperate, ove possibile, nei 10 giorni lavorativi antecedenti o nei 20 giorni lavorativi successivi alla festività, nel rispetto delle norme in materia di organizzazione e distribuzione dell'orario di lavoro e delle norme in materia di riposo settimanale.

Al lavoratore verrà corrisposta un'indennità non inferiore a 18 euro per ogni giorno festivo passato in mare, che verrà erogata senza utilizzare il criterio previsto dall'art. 21 del presente CCNL. Nel caso in cui la festività dovesse coincidere con le giornate di sabato e domenica, tale indennità non si cumula con quella prevista al precedente articolo 15.

Le parti stipulanti il presente CCNL a livello di marineria eventualmente converranno con apposito accordo le giornate di recupero limitatamente alle festività patronali.



#### Articolo 34

Dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

Il lavoratore ha facoltà di chiedere che alla consegna della busta paga mensile sia predisposto un prospetto relativo alla contabilizzazione della parte relativa alla stessa mensilità.

#### Articolo 40

##### Previdenza complementare

I lavoratori destinatari del presente CCNL possono iscriversi al fondo di previdenza complementare *PREVIDENZA COOPERATIVA* secondo quanto previsto dal relativo statuto e regolamento.

La contribuzione è così articolata:

- a) un contributo minimo pari a 1,5% del MMG a carico del lavoratore;
- b) un contributo a carico del datore di lavoro pari a 1,5% del MMG;
- c) 100% del TFR per lavoratori assunti successivamente al 28 aprile 1993;
- d) ai lavoratori assunti precedentemente al 28 aprile del 1993 il 3% della retribuzione prevista dal MMG.

Le parti si impegnano a dare adeguata informazione ai lavoratori del settore sul nuovo istituto contrattuale e annualmente esaminano congiuntamente la diffusione della previdenza complementare nel settore.

#### Articolo 41

Al terzo comma le parole: "pari a € 10" sono sostituite dalle seguenti: "pari ad € 18"

#### Articolo 57

All'articolo 57 del CCNL 20 febbraio 2017, dopo il punto 9) è aggiunto il seguente:

10) individuazione di nuove tipologie di percorsi formativi legati alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che siano più rispondenti alle esigenze del settore da proporre ai Ministeri competenti

#### Articolo 58

Il terzo comma è sostituito dal seguente:

La sostituzione non può superare i dieci giorni, salvo nel caso di congedo matrimoniale di cui all'articolo 12 bis laddove potrà arrivare sino a quindici giorni.

\*\*\*\*\*

#### Aumenti retributivi

L'aumento complessivo dell'importo fisso mensile, calcolato sul parametro 100, è pari a 47,56 € e sarà erogato, come da tabelle allegate, attraverso 2 tranches così articolate:

- 1) 23,78 € a decorrere dal 1° gennaio 2022
- 2) 23,78 € a decorrere dal 1° gennaio 2023

Il valore convenzionale ai fini INPS è incrementato di 25 euro ed ammonta quindi nelle tabelle pertinenti a 350 euro mensili a decorrere dal 1° gennaio 2022.

**Una tantum**

Ai lavoratori in forza alla data di stipula del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario uguale per tutti a titolo di *una tantum* pari ad euro 80,00 lordi. Tale importo verrà erogato con la retribuzione del mese di gennaio 2022.

L'importo dell'*una tantum* è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale e, essendo quindi comprensivo degli stessi, esso non rientra nella relativa base di computo.

Roma, 15 dicembre 2021

**AGCI AGRITAL**

**FAI CISL**

**Confcooperative - FedAgriPesca**

**FLAI CGIL**

**Legacoop Agroalimentare**

**UILAPESCA**